



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA “ISTITUTO DI RATING PROCESSUALE (IRP)”

*Emanato con Decreto Rettorale 24 luglio 2024, n. 782
Entrato in vigore il 24 luglio 2024*



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9048 - 9034 - 9035 - 9044 - 9045 - 9052
Email: affari generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Si riceve su appuntamento



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
"ISTITUTO DI RATING PROCESSUALE (IRP)"**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Afferenza	3
Art. 3 - Sede del Centro.....	3
Art. 4 - Finalità del Centro.....	3
Art. 5 - Attività del Centro.....	3
Art. 6 - Aderenti al Centro.....	4
Art. 7 - Organi del Centro.....	4
Art. 8 - Direttore scientifico	4
Art. 9 - Il Consiglio Scientifico.....	5
Art. 10 - Finanziamenti.....	5
Art. 11 - Amministrazione.....	6
Art. 12 - Modifiche al regolamento	6
Art. 13 - Cessazione del Centro	6



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di ricerca denominato: "Istituto di Rating Processuale (IRP)".

Art. 2 - Afferenza

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture.

Art. 3 - Sede del Centro

1. Il Centro ha la sua sede principale presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria, in Como. Il Centro usufruisce, previa formale autorizzazione dei locali, attrezzature, personale e fondi messi a disposizione dal Dipartimento di afferenza ovvero dal Centro di Servizi per la gestione dei dipartimenti dell'Università o, infine, da altri enti pubblici o privati.

Art. 4 - Finalità del Centro

1. L'attività del Centro è volta a promuovere la ricerca, l'applicazione e la diffusione delle tecniche di valutazione del processo, sia esso complessivamente considerato o scomposto nei singoli segmenti processuali, al fine di garantire il pieno rispetto delle norme sostanziali e processuali, la corretta applicazione delle regole scientifiche, logiche ed epistemologiche.
2. L'obiettivo finale della sopra menzionata attività è quello di stilare un ranking alfanumerico che possa essere utile anche al legislatore in prospettiva di riforma.
3. Il Centro favorisce la ricerca, la didattica e la disseminazione di conoscenze, inclusa la divulgazione scientifica, volte alla promozione e all'applicazione del rating processuale in ambito processualpenalistico, svolgendo e promuovendo progetti di ricerca, formazione di base e avanzata, nonché tutte le attività di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Attività del Centro

1. Nel rispetto delle disposizioni in vigore anche presso l'amministrazione universitaria, il Centro, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni scientifiche con interessi convergenti, italiani o stranieri, svolge le seguenti attività:
 - a. analisi sostanziale, processuale e scientifica di attività procedimentali e processuali secondo quanto stabilito nell'art. 4;
 - b. organizzazione di laboratori (in via meramente esemplificativa di introduzione all'analisi processuale o alla simulazione processuale), seminari, convegni di studio, nazionali e internazionali, attività di formazione e aggiornamento relativi ai temi di cui all'art. 4;
 - c. realizzazione di una rivista on-line, promozione di iniziative editoriali e pubblicistiche e di ogni altro programma formativo ed informativo utile al perseguimento delle sue finalità;
 - d. contribuzione alla formazione di ricercatori e docenti delle discipline ricomprese nelle finalità del Centro;
 - e. collaborazione con persone, istituti, enti nazionali o esteri allo scopo di perseguire le finalità del Centro;
 - f. diffusione dell'attività di rating processuale sia proponendo attività di alta formazione (scuola di dottorato, master, Summer/Winter Schools, corsi di perfezionamento) sia contribuendo alla diffusione della formazione di base nelle materie di studio rientranti nelle finalità del Centro anche attraverso specifiche convenzioni con enti e associazioni interessati;
 - g. proposta e promozione di iniziative di collaborazione con altri Enti pubblici e privati nell'ottica della partnership fra operatori;



- h. supporto agli insegnamenti di Diritto penale, Procedura penale, Procedura civile ed ogni altro corso in cui sia o diventi rilevante la prospettiva di rating processuale, presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria, anche mediante scambi e ospitalità di docenti e di visiting professor;
 - i. svolgimento di ogni altra attività utile alle finalità del Centro.
2. Nel rispetto della normativa vigente, nell'ambito degli scopi di cui al precedente articolo 4 e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore, il Centro potrà:
- a. istituire premi e, per il tramite del Dipartimento, bandire borse ed assegni di ricerca;
 - b. curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali e indici bibliografici;
 - c. promuovere collane e riviste cartacee e online;
 - d. promuovere la costituzione di spin off e/o start up e/o altre forme associative e/o societarie.

Art. 6 - Aderenti al Centro

1. Oltre ai professori, ricercatori, assegnisti, cultori della materia, dottori di ricerca proponenti, possono aderire al Centro:
 - a. professori, ricercatori, assegnisti, dottori di ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria, di altri Atenei italiani e stranieri;
 - b. studiosi afferenti a centri e enti di ricerca pubblici e/o privati;
 - c. professionisti esperti nei settori di attività del Centro;
 - d. studiosi non universitari;
 - e. Enti di ricerca pubblici e privati nella persona del loro delegato.
2. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda di adesione corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico del Centro informando tempestivamente il richiedente. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione dell'Università dell'Insubria.
3. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, stagisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, praticanti avvocati ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
4. Il Centro, in considerazione della peculiare attività che si propone di svolgere sarà dotato di idonea assicurazione.
5. Il Direttore scientifico accerta che il personale e i collaboratori del Centro esterni alle Università siano coperti da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).
- 6.

Art. 7 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Direttore scientifico;
 - b. il Consiglio scientifico.

Art. 8 - Direttore scientifico

1. Il Direttore Scientifico del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro fra gli operatori giuridici, i professori e i ricercatori aderenti al Centro. ed esterni al Consiglio stesso.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore Scientifico.



3. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio scientifico.
4. Il Direttore scientifico:
 - a. rappresenta il Centro, ne sovrintende e coordina l'attività, mantiene i rapporti con le autorità accademiche;
 - b. convoca e presiede il Consiglio scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte;
 - c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
 - d. predispose e sottopone, al Consiglio Scientifico e al Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il Centro, la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
 - e. designa un Vice Direttore tra gli aderenti al Centro che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza.
 - f. designa un Segretario, scelto tra gli aderenti al Centro, che lo assiste nello svolgimento delle sue mansioni.

Art. 9 - Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Direttore Scientifico, e da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i membri del Centro.
2. Il Consiglio scientifico:
 - a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - b. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
 - c. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - f. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
3. Il Direttore scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico.
5. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

Art. 10 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
 - a. Contributi di privati;
 - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c. Regioni, enti locali ed altri Enti pubblici o privati, imprese o Fondazioni;
 - d. Unione Europea o altri organismi internazionali;
 - e. eventuali contributi del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e dell'Università degli Studi dell'Insubria;
 - f. eventuali contributi di altri organismi italiani o stranieri;
 - g. donazioni e lasciti;
 - h. entrate diverse.



Art. 11 - Amministrazione

1. La gestione amministrativa e contabile fa capo all'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 12 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 13 - Cessazione del Centro

1. Il centro cessa su proposta degli aderenti, con delibera approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 e comunicata agli organi accademici.